

Allegato B all'atto N. 9635/6266

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
"SOLGAS S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la Società per azioni a con la denominazione "SOLGAS S.p.A."

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede nel Comune di Fermo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere ovunque in Italia altre sedi oltre quelle di cui al comma 1, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale principale e secondaria nell'ambito dei comuni sopra indicati.

ART. 3 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di:

l'acquisto e la vendita del gas metano per qualsiasi uso;

l'acquisto e la vendita, anche al consumo, di energia per tutti gli usi;

l'approvvigionamento e vendita di energia termica a clienti finali consumatori resa disponibile all'utenza da reti di teleriscaldamento o interne gestite e/o di proprietà della società o di terzi;

l'approvvigionamento e vendita di altri prodotti energetici o legati all'efficienza energetica;

la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico destinati a edifici di abitazione e diversi, a strutture private, pubbliche e per servizi al pubblico ivi compresa progettazione, costruzione, direzioni lavori e gestione dei relativi impianti;

l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di attività complementari, strumentali o connessi a quelli di cui ai punti precedenti;

la ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi.

2. La società può altresì effettuare prestazioni di servizi di consulenza commerciale, tecnica, amministrativa e gestionale a società collegate e a terzi ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

3. Al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali, la Società:

a) segue un modello imprenditoriale fondato sul legame della propria attività con il territorio nel cui ambito opera il "Modello di Azienda del Territorio" con ciò intendendo:

come previsto al precedente art. 2, necessaria presenza di sportelli fisici sul territorio del Comune di Fermo come riferimento per la collettività per l'erogazione dei servizi, l'effettuazione delle forniture e della consulenza energetica;

destinazione di parte delle risorse ad iniziative che abbiano ricadute di carattere sociale sul territorio dei soci pubblici, con particolare riferimento ai settori della cultura, dello sport, del sociale e della promozione in genere del territorio, anche tramite contratti di sponsorizzazione o altro;

svolgimento di attività di formazione ed informazione finalizzate ad incrementare conoscenza e sensibilità dei cittadini sui temi dell'energia e del risparmio energetico, con una particolare attenzione alle fasce di popolazione in età scolare;

potenziamento e valorizzazione delle risorse umane della società;

politiche commerciali che supportino e favoriscano lo sviluppo del territorio tramite la predisposizione di offerte mirate e destinate

ai diversi segmenti della popolazione e dell'imprenditoria adozione di politiche di recupero dei crediti idonee a contemperare le esigenze della società con quella di tutela delle fasce più deboli e fragili della popolazione, anche tramite la previsione di piani di rateizzazione dei pagamenti adeguate e sostenibili;

b) adotta meccanismi di governo societario e trasferimento delle azioni coerenti con gli scopi sociali, fondati sulla distinzione tra:
i. conduzione industriale delle attività, affidata - nei limiti di legge e Statuto - all'amministratore delegato nominato dal Socio privato.

ii. indirizzo e controllo delle attività, affidato ai soci pubblici, che verificano che il progetto industriale recepisca gli indirizzi impartiti, rispetti i requisiti del modello di azienda del territorio; compete ai soci pubblici attivarsi al fine di assicurare che la conduzione industriale venga svolta nel rispetto del relativo progetto.

4. La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine, connesso o interdipendente al proprio, il tutto sempre nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci. Il cambio di domicilio è comunicato in forma scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede della società o dell'ente.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è suddiviso in numero 100.000 (centomila) azioni (le "Azioni"), del valore unitario di Euro 1 (uno) cadauna, di cui:

a) numero 51.000 (cinquantunomila) azioni di Categoria A (le "Azioni A"), che devono appartenere a Soci pubblici, dotate dei poteri appresso specificati;

b) numero 49.000 (quarantanovemila) azioni di Categoria B (le "Azioni B"), che devono appartenere ai Soci privati, dotate dei poteri appresso specificati.

2. Le Azioni sono nominative.

3. In caso di trasferimento delle azioni di categoria A da parte dei soci pubblici a soggetti diversi dallo Stato o da Enti pubblici, le azioni di categoria A verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie senza attribuzione di diritti particolari.

ART. 7 - AUMENTO DI CAPITALE

1. L'Assemblea dei soci potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, da eseguire esclusivamente in denaro. Potrà altresì delegare tale facoltà all'organo amministrativo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del c.c.

2. In caso di aumento del capitale sociale:

a) a ciascun socio sarà garantito il diritto di opzione, proporzionalmente alle Azioni detenute dal socio stesso;

b) a ciascun socio che abbia sottoscritto l'aumento, la Società assegnerà Azioni di nuova emissione della medesima categoria di quella di cui il socio è titolare;

ART. 8 - CATEGORIE DI AZIONI

1. Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie, le Azioni A incorporano i diritti e le caratteristiche che seguono:

a) il diritto di nominare e revocare, ex art. 2449 c.c., in caso di

Consiglio di Amministrazione a tre membri, due componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle cariche di Presidente e Vice Presidente.

b) il diritto di nominare e revocare, ex art. 2449 c.c., due sindaci effettivi e due sindaci supplenti del Collegio sindacale.

Qualora un socio pubblico titolare delle azioni di categoria A non provveda all'esercizio del predetto diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, questi verranno nominati dall'assemblea.

2. Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie, le Azioni B incorporano i diritti e le caratteristiche che seguono:

a) il diritto di designare, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, un componente del Consiglio di Amministrazione, con la qualifica di Amministratore Delegato, con i poteri previsti dallo Statuto;

b) il diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale nonché, ove previsto, il revisore legale dei conti.

Qualora i titolari di Azioni B non procedessero alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale ovvero del revisore legale o di uno di essi, questi verranno designati dai titolari di Azioni A.

ART. 9 - INDIVISIBILITA'

1. Le Azioni sono indivisibili; pertanto la Società non riconosce che un solo proprietario a ciascuna di esse.

2. Qualora un'Azione fosse di proprietà comune a più persone, queste dovranno delegare ad una sola fra esse l'esercizio dei diritti sociali. In difetto di ciò, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

ART. 10 - CONTROLLO PUBBLICO

1. Qualora i soci pubblici titolari delle azioni di categoria A dovessero perdere il controllo pubblico gli stessi potranno dar luogo all'alienazione delle proprie azioni con procedura di gara ad evidenza pubblica, ferma restando la possibilità da parte degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione e co-vendita di cui agli artt. 13 e 15 dello statuto.

ART. 11 - DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. È fatto divieto di trasferire le azioni di categoria B, a qualunque titolo, per il termine di anni 5 (cinque) anni dalla data di deliberazione della trasformazione, fatto salvo diverso accordo unanime tra i soci da formalizzarsi con delibera assembleare.

2. E' da intendersi "trasferimento" qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi compresi donazione, vendita, permuta, conferimento in società, fusione, scissione, altre operazioni straordinarie, vendita totalitaria di cui all'art. 10 dello statuto, ecc.) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato di cedere, completamente o in parte, a terzi, anche soci della Società, la proprietà, la nuda proprietà delle Azioni, i diritti reali su di esse (il pegno, l'usufrutto) o comunque anche il solo diritto di voto relativo alle Azioni, ai diritti di opzione, alle obbligazioni convertibili e in genere a qualsiasi diritto avente ad oggetto il conseguimento di Azioni della Società.

È equiparabile ad un atto di trasferimento qualsiasi altro atto dispositivo della proprietà della partecipazione che incida sul diritto di voto, trasferendolo in capo a soggetti diversi.

3. In caso di violazione del divieto, il socio inadempiente è tenuto al pagamento immediato alle altre Parti di una penale ex art. 1382 c.c. pari al maggiore importo tra (i) euro 2.000.000,00 ed (ii) una somma pari al triplo del valore del negozio di trasferimento posto in essere. La somma così versata a titolo di penale sarà suddivisa tra i Soci non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni detenute da ciascuno.

ART. 12 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI B INTRAGRUPPO

1. Le Azioni di categoria B o i diritti di opzione ad esse relativi di cui risulta titolare il socio privato sono liberamente trasferibili, in deroga al limite di cui all'art. 11 dello Statuto e dei diritti di prelazione, gradimento e co-vendita di cui agli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto, dallo stesso a società da questi controllata o a società controllante il socio o società controllata

dalla stessa controllante. In ogni caso il trasferimento di cui al precedente capoverso da parte del socio privato può avvenire solo nei confronti di società che offra requisiti tecnici e capacità di conduzione industriale pari o superiori rispetto all'attuale socio privato.

2. A tal fine, qualora il socio privato titolare delle azioni di categoria B intenda effettuare il trasferimento di cui sopra, dovrà preventivamente darne avviso a tutti gli Azionisti titolari delle azioni di categoria A ed all'Organo Amministrativo della Società, mediante comunicazione contenente:

- (a) il nome e gli estremi identificativi della società controllata dal socio privato, società controllante il socio privato o società controllata dalla stessa controllante del socio privato, dimostrando anche i relativi rapporti di controllo;
- (b) l'indicazione del numero di azioni oggetto del trasferimento;
- (c) l'indicazione dell'eventuale prezzo;
- (d) le garanzie necessarie offerte in ordine al godimento da parte del nuovo socio dei requisiti tecnici e capacità di conduzione industriale pari o superiori rispetto all'attuale socio privato;
- (e) la data prevista per il Trasferimento (in ogni caso non inferiore ai 90 giorni successivi all'invio della comunicazione).

3. L'efficacia del trasferimento della partecipazione del socio privato a società da questi controllata o a società controllante il socio o società controllata dalla stessa controllante, è da considerarsi sospensivamente condizionata al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela dei soci pubblici titolari delle azioni di categoria A.

4. In qualsiasi ipotesi di Trasferimento di Azioni, dei diritti di opzione e dei diritti di ottenere comunque Azioni della Società, eseguito in violazione di quanto previsto dalle disposizioni del presente statuto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, né potrà trasferire, con valido effetto, nei confronti della Società le proprie Azioni a soci o a terzi.

5. In tutti gli altri casi di trasferimento, si applicano le disposizioni contenute nello statuto oltre che, per i soci pubblici, la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'obbligo di espletare idonea procedura ad evidenza pubblica.

ART. 13 PRELAZIONE

Fermo restando quanto previsto nello statuto e quanto disciplinato dalla normativa vigente in tema di società a partecipazione pubblica, qualora un socio intenda cedere ad altro socio o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, deve darne avviso a tutti gli Azionisti ed all'Organo Amministrativo della Società, mediante comunicazione della proposta di trasferimento contenente:

- (a) il nome e gli estremi identificativi del terzo offerente;
- (b) l'indicazione del numero di azioni oggetto dell'offerta di acquisto;
- (c) l'indicazione del prezzo o corrispettivo offerto dal terzo cessionario;
- (d) le modalità di pagamento;
- (e) eventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento;
- (f) la data prevista per il Trasferimento (in ogni caso non inferiore ai 90 giorni successivi all'invio della comunicazione).

Il diritto di prelazione spetta a ciascun Azionista in relazione alle azioni di qualunque categoria che siano oggetto del Trasferimento, rimanendo fermo quanto disposto dall'art.10 dello Statuto.

2. Gli Azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare la loro decisione al socio cedente, sempre mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra; nel caso in cui uno degli Azionisti non eserciti il suo diritto di prelazione alla scadenza di detto termine, il diritto di prelazione degli Azionisti che hanno esercitato la prelazione si estenderà automaticamente anche alle azioni oggetto del diritto di prelazione degli Azionisti che non hanno esercitato il diritto di prelazione,

sempre in proporzione alla loro partecipazione nella Società. Gli Azionisti dovranno, entro l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, comunicare la volontà di esercitare il diritto di prelazione anche per conto degli Azionisti che non hanno esercitato il diritto di prelazione.

Decorso detto ulteriore termine, il diritto si considera rinunciato e il socio cedente è libero di cedere le azioni entro il termine massimo di 3 (tre) mesi, fermo restando il rispetto del disposto dell'art.10 del presente statuto, decorso il suddetto termine, l'offerta deve essere rinnovata osservando la procedura sopraindicata.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli Azionisti, le azioni oggetto della cessione verranno acquistate da ciascun Azionista in proporzione alle partecipazioni già possedute, di qualunque categoria esse siano, fermo restando il rispetto del disposto dell'art.10 del presente statuto.

3. La procedura descritta nei precedenti commi non è necessaria in caso di rinuncia espressa al diritto di prelazione proveniente da tutti gli Azionisti, formalizzata per iscritto.

4. Decorsi inutilmente i termini previsti dai precedenti commi, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio cedente sarà libero di trasferire le proprie Azioni.

5. L'efficacia del trasferimento della partecipazione al terzo acquirente è da considerarsi sospensivamente condizionata al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela del socio che abbia esercitato il diritto di prelazione.

6. In qualsiasi ipotesi di Trasferimento di Azioni, dei diritti di opzione e dei diritti di ottenere comunque Azioni della Società, eseguito in violazione di quanto previsto dalle disposizioni del presente statuto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, né potrà trasferire, con valido effetto, nei confronti della Società le proprie Azioni a soci o a terzi.

Art. 14 - GRADIMENTO

1. Nel solo caso di trasferimento delle partecipazioni, a qualunque titolo, da parte del socio privato titolare delle azioni di categoria B, e qualora non sia stato esercitato dai soci pubblici titolari delle azioni di categoria A il diritto di prelazione di cui all'art. 13 dello statuto o vi sia stata espressa rinuncia allo stesso, il trasferimento delle azioni di categoria B è subordinato al gradimento espresso dagli altri soci titolari delle azioni di categoria A che dovrà essere richiesto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC dal socio cedente all'organo amministrativo e agli altri soci.

2. A tal fine, il gradimento dovrà essere espresso in forma scritta, senza obbligo di motivazione, da parte del socio pubblico titolare delle azioni di categoria A.

Qualora, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte dell'organo amministrativo della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione con lettera raccomandata ovvero PEC, il gradimento si intenderà negato.

3. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso ex art. 2437 comma 4 c.c. Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri ed i principi dettati dal presente Statuto in materia di recesso. Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento delle Azioni in favore di un soggetto già socio della Società.

Art. 15 - DIRITTO DI CO-VENDITA

1. In caso di trasferimento, in tutto o in parte, di azioni da parte di un socio a favore di un terzo ('Offerente'), qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 13 dello statuto e allorché sia stato concesso il gradimento di cui all'art. 14 dello statuto e fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali di società a partecipazione pubblica, questi dovrà darne comunicazione agli altri soci e all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della società ed al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese o

mediante PEC risultante dal medesimo Registro.

2. La comunicazione deve contenere:(a) il nome e gli estremi identificativi del terzo offerente; (b) l'indicazione del numero di azioni oggetto dell'offerta di acquisto; (c) il prezzo richiesto; (d) le modalità di pagamento; (e) eventuali garanzie richieste in presenza di una dilazione di pagamento; (f) la data prevista per il trasferimento (in ogni caso non inferiore ai 90 giorni successivi all'invio della offerta); g) qualsiasi altra condizione o elemento dell'offerta.

3. Il socio comunicato, che sia interessato all'esercizio del diritto di Co-vendita, deve far pervenire al socio comunicante e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di Co-vendita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC inviata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui sopra. Nel caso in cui venga perfezionato l'accordo di trasferimento fra il socio comunicante ed il terzo offerente, il socio comunicante si obbliga e promette che il terzo offerente presenti al socio comunicato un'offerta di acquisto ai medesimi termini e condizioni.

4. Il socio che abbia esercitato il diritto di Co-vendita avrà diritto di trasferire tutte o parte delle proprie azioni possedute alla data di ricevimento della comunicazione medesima, a favore dell'offerente, in aggiunta alle azioni del socio che ha effettuato la comunicazione in questione.

5. L'offerta di acquisto proveniente dal terzo è da considerarsi irrevocabile per un periodo di 90 giorni dal ricevimento dell'offerta stessa. Durante il periodo indicato il socio comunicato resta libero di accettare o meno detta offerta.

Decorso il termine di 90 giorni senza che vi sia stata accettazione per iscritto da parte del socio comunicato, le relative offerte da parte del terzo si intenderanno decadute senza ulteriori formalità ed il socio comunicante potrà dare esecuzione al trasferimento in favore del terzo offerente.

6. L'efficacia del trasferimento della partecipazione dal socio comunicante al terzo acquirente è da considerarsi sospensivamente condizionata al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela del socio comunicato che abbia esercitato il diritto di Co-vendita. Il socio comunicante ha l'obbligo di astenersi in ogni caso dal vendere o comunque trasferire le proprie azioni a favore dell'offerente ove quest'ultimo non accetti di acquistare le azioni del socio comunicato che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di Co-vendita.

7. In qualsiasi ipotesi di trasferimento di partecipazioni sociali, di diritti di opzione e dei diritti di ottenere comunque azioni della Società eseguito in violazione di quanto previsto dalle disposizioni del presente statuto, il terzo acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali, né potrà trasferire, con valido effetto, nei confronti della Società e dei soci le proprie azioni a soci e/o a terzi.

TITOLO III

RECESSO

ART. 16 - RECESSO

1. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dall'articolo 2437, comma I, del codice civile o nel caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie. In deroga a quanto previsto dall'art.2437, comma II, lett. a) c.c., il diritto di recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della durata della società.

2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

3. Il valore di liquidazione delle Azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società

con applicazione dei metodi di valutazione adottati dalla migliore dottrina aziendalistica.

4. Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso avviene secondo le modalità e ai sensi dell'art.2437-quater c.c. e nel rispetto della normativa vigente sulle società a partecipazione pubblica.

5. Il rimborso delle Azioni del socio recedente dovrà avvenire, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2437 quater c.c., in denaro.

6. Il diritto di recesso è esercitato nelle modalità di cui all'art. 2437 bis c.c.

TITOLO IV

OBBLIGAZIONI, PRESTITI

ART. 17 OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI

L'emissione delle obbligazioni non convertibili, a norma dell'art. 2410 e seguenti del codice civile è deliberata dall'Organo Amministrativo.

ART. 18 - FINANZIAMENTI

1. La Società può acquisire finanziamenti con obbligo di rimborso nelle forme e nei limiti imposti dalla vigente normativa sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari.

In particolare:

A) La Società può raccogliere risparmio presso i propri soci a condizione che la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale forma di raccolta non può comunque avvenire con strumenti a vista o collegati all'emissione o gestione di mezzi di pagamento. Non costituiscono raccolta di risparmio tra i soci le singole operazioni di finanziamento a favore della Società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta.

B) La Società può liberamente raccogliere risparmio presso le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

C) La Società può raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale forma di raccolta non può comunque avvenire con strumenti a vista o collegati all'emissione o gestione di mezzi di pagamento.

2. La Società può altresì emettere cambiali finanziarie e certificati di investimento, nel rispetto della normativa sulla raccolta del risparmio presso il pubblico.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo può richiedere ai soci versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento del capitale sociale.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 19 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

ART. 20 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede della Società, purché in territorio nazionale, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. A titolo esemplificativo, l'Assemblea potrà essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata a mano, mediante PEC, ovvero con telefax e conferma scritta del suo ricevimento, ovvero con comunicazione e-mail purché sia previsto l'avviso di ricevimento.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno

fissato per la prima.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Nell'ipotesi di cui al punto precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 21 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nell'art.2364 del codice civile.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Tuttavia, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata anche oltre il termine suddetto, ma comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ovvero su richiesta del Collegio sindacale; nella richiesta di convocazione sono indicati gli argomenti da trattare, salvo quanto previsto dall'art. 2367, comma III c.c.

5. L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle materie indicate nell'art.2365 del codice civile, potrà aver luogo sia nello stesso giorno di quella ordinaria che in un giorno diverso.

6. In presenza di diverse categorie di azioni che conferiscono speciali diritti amministrativi, si applica quanto previsto dall'art. 2376 c.c..

ART. 22 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

2. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dell'intero capitale sociale, escluse dal computo le Azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

ART. 23 PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, oppure dall'Amministratore Unico.

2. Quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla responsabilità degli Amministratori, dei componenti del collegio sindacale o del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato, l'Assemblea elegge a maggioranza il proprio presidente.

3. Il presidente potrà, durante la seduta, delegare a tale ufficio altro azionista presente all'Assemblea o altra persona.

4. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

5. L'Assemblea, su proposta del presidente, nominerà un Segretario, che potrà essere anche un non socio, per la redazione del verbale salvo che questo, per legge, debba essere redatto da un Notaio.

6. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, dandone conto nel verbale.

ART. 24 DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un socio o da un terzo mediante delega conferita per iscritto fatte salve le disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

ART. 25 VERBALE DI ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, o dal Notaio se dallo stesso redatto.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ART. 26 AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea e nominati dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 8 del presente statuto ed in conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo; essi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa, e nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
2. L'Organo Amministrativo è nominato, salvo diverso accordo intervenuto tra tutti gli Azionisti, in conformità alle disposizioni contenute nel precedente articolo 8. Con le dette modalità sono nominati il Presidente ed il Vice Presidente. Il Vice Presidente avrà la sola funzione di sostituto del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento. Per tale carica non è prevista l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Qualora i poteri di nomina di cui all'art. 8 del presente statuto non venissero esercitati né da parte dei titolari di Azioni A, né da parte dei titolari di Azioni B, gli amministratori saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.
3. In caso di Consiglio di Amministrazione, qualora, nel corso del mandato, venga meno un amministratore, il sostituto sarà cooptato nei più brevi tempi tecnici possibili, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., dal Consiglio di Amministrazione. Se l'amministratore venuto meno era stato nominato da un socio pubblico titolare delle azioni

di categoria A in conformità a quanto previsto al precedente articolo 8, sarà questo ultimo ad avere il diritto, ex art. 2449 c.c., di nominare il sostituto.

4. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed è convocata senza indugio, dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di uno di questi, dal consigliere in carica più anziano d'età, l'assemblea per le nuove nomine; il consiglio uscente resta in carica per il compimento degli affari ordinari fino alla ricostituzione dell'organo di amministrazione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

6. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

7. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o PEC, o telex o telegramma o telefax, raccomandata a mano o per posta elettronica con prova del ricevimento, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con PEC, telex, telegramma, telefax, raccomandata a mano o per posta elettronica con prova del ricevimento, da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti i membri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

8. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di contrasto o disaccordo tra i membri del Consiglio di Amministrazione su una deliberazione, all'Amministratore Delegato è attribuito il potere di rimettere la decisione all'Assemblea dei soci che, in tal caso, dovrà essere convocata senza indugio, la quale delibererà sempre a maggioranza assoluta.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. L'Assemblea ordinaria può deliberare di nominare un Amministratore Unico anziché un Consiglio di Amministrazione o viceversa, salvo il rispetto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica. Si applicano all'Amministratore Unico tutte le norme previste per il Consiglio di Amministrazione e spettano all'Amministratore Unico tutti i poteri e le attribuzioni che il presente Statuto devolve al Consiglio di Amministrazione e al suo

Presidente.

ART. 27 - AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
2. L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci può essere rinunziata o transata dalla Società purché non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 28 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso stabilito dall'Assemblea, nei limiti previsti dalla legge.

Nessun compenso aggiuntivo, in qualunque forma, è previsto per la carica di Vice-Presidente.

Si applicano i limiti ai trattamenti economici previsti dalle vigenti disposizioni normative, ed in particolare è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali

ART. 29 POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. La gestione dell'impresa spetta all'Organo Amministrativo, che compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed è dotato della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto appresso indicato.

Per il compimento dei seguenti atti, l'organo amministrativo dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea:

- a) relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
- b) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- c) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui al punto a);
- d) tutte le operazioni, di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;
- e) alienazione, compravendita e permuta di immobili, costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili;
- f) stipula di contratti di mutuo di qualsiasi tipologia, anche non bancari, finanziamenti o qualsiasi altra operazione di credito, anche non bancario;
- g) istituire, modificare o sopprimere ovunque in Italia, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. L'Organo Amministrativo, può sempre nominare - nel rispetto dei criteri e modalità previste dalla normativa vigente - un Direttore Generale e, ove lo ritenga opportuno, i direttori e i procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti; può inoltre affidare speciali incarichi a propri dipendenti, a soci o a terzi, determinandone, nei modi e nelle forme più opportune, il compenso per le relative prestazioni.

ART. 30 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano o all'Amministratore Unico, se nominato, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

2. All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta il potere di rappresentanza, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

ART. 31 - AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad un solo Amministratore Delegato, determinandone i poteri. L'Amministratore Delegato è nominato nel rispetto di quanto previsto al precedente art.8.

Questi, per l'espletamento del mandato conferito e nei limiti della delega, avrà l'uso della firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Oltre alle materie per le quali la legge non consente la delega, non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione le attribuzioni relative alle materie di seguito indicate:

a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

b) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili registrati e beni immobili, comprese partecipazioni societarie, interessenze societarie, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale;

d) stipula di contratti di mutuo di qualsiasi tipologia, anche non bancari, finanziamenti o qualsiasi altra operazione di credito, anche non bancario, nonché la concessione di garanzie di qualsiasi tipo e importo in favore di soggetti terzi;

e) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società;

f) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci;

g) la facoltà di istituire, modificare o sopprimere ovunque in Italia, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate;

h) sottoscrizione di qualsivoglia contratto di compravendita, affitto od usufrutto di azienda o rami di essa.

3. All'Amministratore Delegato è attribuito, in caso di contrasto o disaccordo tra i membri del Consiglio di Amministrazione su una deliberazione, il potere di rimettere la decisione all'Assemblea dei soci, la quale delibererà sempre a maggioranza assoluta.

4. Ai sensi dell'art. 2381, comma V, c.c. l'Amministratore delegato, almeno ogni 3 mesi, è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi; devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti.

2. La nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nonché del Presidente del Collegio Sindacale, verrà effettuata dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto all'art.8 del presente statuto e nella scelta dei sindaci deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

3. Nel caso in cui gli Azionisti non designassero i membri di propria competenza ai sensi dell'art.8, i sindaci saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i sindaci sono rieleggibili.

5. Nel caso di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo designato dai titolari di Azioni A o dai titolari di Azioni B, il sindaco supplente nominato, che lo sostituirà sino all'assemblea prevista dall'articolo 2401 del codice civile, dovrà essere quello nominato dagli stessi Azionisti che avevano nominato il sindaco cessato.

6. L'assemblea di cui all'articolo 2401 del codice civile dovrà svolgersi nel rispetto delle regole di cui sopra scegliendo il nuovo sindaco tra quelli designati dall'Azionista che aveva nominato il sindaco cessato.

7. Ai sindaci spetterà la remunerazione deliberata dall'Assemblea che li nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, fermi i limiti alla remunerazione previsti dalla legge.

8. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale

o da una società di revisione, cui si applicano i limiti alla remunerazione previsti dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica.

9. È possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ART. 33 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Il bilancio, così redatto, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per le deliberazioni relative, osservate le disposizioni di legge.

Nel caso l'Assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364, comma II, secondo periodo del codice civile, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 34 - UTILI

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) per costituire la riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. L'utile dell'esercizio è a disposizione dell'Assemblea, che potrà deliberarne la distribuzione ai soci ovvero prevederne una diversa destinazione.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 SCIoglimento

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società l'Assemblea nomina tre liquidatori, che costituiscono un Collegio di Liquidazione, che opera secondo le regole di funzionamento stabilite nel presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza. La nomina dei liquidatori sarà effettuata con le medesime modalità previste dal presente statuto per la nomina del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea. Con deliberazione unanime dell'assemblea potrà altresì essere nominato un unico liquidatore, in luogo del Collegio di liquidazione.
3. I liquidatori potranno essere scelti anche tra gli Amministratori in carica al momento in cui la Società verrà posta in liquidazione.
4. La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del termine di durata potranno essere deliberate dall'Assemblea anche in fase di liquidazione.
5. I liquidatori nominati dall'assemblea della Società, una volta completata la liquidazione del patrimonio sociale ed una volta saldate le spettanze di tutti i creditori sociali, provvederanno a ripartire fra i soci l'eventuale residuo attivo eventualmente anche mediante l'assegnazione di beni in natura ovvero di crediti, ove possibile, sulla base dell'entità delle partecipazioni all'epoca detenute dagli stessi soci nella Società.
6. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

TITOLO X

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

ART. 36 - DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis c.c.

TITOLO XI

NORME DI RINVIO

ART. 37 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si richiamano le norme di legge.

F.to: Corradi Emanuele

-----Andrea Aquilina notaio

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 6/7/2023, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 90 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Rimini, martedì, 02 agosto 2022, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina